



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

MINUTE

Bruxelles, 22/XI/2005

SG-Greffe(2005) D/ 206269

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL'ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 5/11

1040 BRUXELLES

**Oggetto : NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 254 DEL
TRATTATO CE**

**Il Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli Affari
Esteri la decisione allegata.**

Per il Segretario Generale

Karl VON KEMPIS

All. : C (2005)4581

IT

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21 XI 2005
C(2005) 4581

DA NON PUBBLICARE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 XI 2005

**che approva le modifiche apportate al documento di programmazione in materia di sviluppo rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2000-2006
N. CCI 1999IT06GPD020**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

21 XI 2005

che approva le modifiche apportate al documento di programmazione in materia di sviluppo rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2000-2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)¹, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)², in particolare l'articolo 51, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 dicembre 2001, la Commissione ha approvato il documento di programmazione in materia di sviluppo rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2000-2006 con decisione n. C(2001)4630.
- (2) In data 27 settembre 2005, la Commissione ha ricevuto una richiesta delle autorità italiane, intesa a modificare il documento di programmazione in materia di sviluppo rurale della Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 817/2004. La richiesta è stata integrata il 29 settembre 2005 con alcuni chiarimenti sulla combinazione degli aiuti.
- (3) La domanda di modifica riguarda l'inserimento di una nuova azione relativa al benessere degli animali nell'allevamento ovi-caprino tra quelle ammissibili a premio nell'ambito delle misure agro-ambientali e una revisione della buona pratica agricola nel settore dell'allevamento ovi-caprino. Conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 817/2004, la modifica proposta, che comporta calcoli agronomici dettagliati indicanti le perdite di reddito e i costi originati in rapporto alle buone pratiche agricole per le colture in oggetto, deve essere approvata mediante decisione della Commissione.
- (4) La Commissione esamina le modifiche proposte dei documenti di programmazione, per valutarne la coerenza con i regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 817/2004.

¹ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 2223/2004 (GU L 379 del 24.12.2004, p. 1).

² GU L 153 del 30.4.2004, p. 30. Regolamento modificato dal Regolamento (CE) n. 1360/2005 (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 55).

- (5) Conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 817/2004, le modifiche proposte dalle autorità italiane sono debitamente giustificate. Le modifiche proposte sono conformi ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 817/2004.
- (6) Conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, alla partecipazione finanziaria della Comunità a titolo delle misure previste dalla programmazione in materia di sviluppo rurale si applicano i principi sull'ammissibilità delle spese stabiliti all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali³. In virtù di tali disposizioni, la data di ricezione delle domande di intervento da parte della Commissione costituisce la data d'inizio dell'ammissibilità delle spese. E' opportuno determinare la data d'inizio dell'ammissibilità delle spese derivanti dalle modifiche proposte.
- (7) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli aiuti di Stato destinati a fornire un finanziamento supplementare a favore di misure di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno comunitario, contenute nelle modifiche apportate al documento di programmazione, sono approvati dalla Commissione nell'ambito della presente decisione.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono approvate le modifiche al documento di programmazione in materia di sviluppo rurale della Regione Sardegna, ricevute dalla Commissione delle Comunità europee in data 27 settembre 2005 e integrate il 29 settembre 2005.
2. Gli aiuti di Stato in allegato destinati a fornire finanziamenti supplementari a favore di misure di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno comunitario, contenute nelle modifiche apportate al documento di programmazione, sono approvati.

Articolo 2

Le spese derivanti dalle modifiche approvate con la presente decisione sono ammissibili a decorrere dal 27 settembre 2005.


Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

³ G.U. L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 173/2005 (G.U. L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

Fatto a Bruxelles, il 21 XI 2005

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione



ALLEGATO

REGIONE SARDEGNA

Aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999

EURO

Misure	Aiuti di Stato	Aiuti di Stato
	2006	Totale 2000-2006
Misura F – agro-ambiente e benessere degli animali	20.000.000	20.000.000